



CITTÀ DI GALLIPOLI

Provincia di Lecce

Settore II - Servizi Sviluppo Economico e Sociale
Via Pavia – cap. 73014 – Gallipoli (LE) – Tel. 0833-275539

URL: www.comune.gallipoli.le.it

-PEC: commercio.comunegallipoli@pec.rupar.puglia.it

DISCIPLINARE DI GARA

Procedura: aperta ai sensi dell'art. 71 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i. interamente svolta tramite la piattaforma telematica accessibile all'indirizzo <https://cuccasarano.tuttogare.it> - art. 176 Decreto legislativo n. 36/2023 - **Criterio:** Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 108 c.1 del D. Lgs. 36/2023

Oggetto: Affidamento in concessione della gestione del Centro Sociale Polivalente per Anziani (art. 106 del R.R. n. 4 del 2007) in edificio di proprietà del Comune di Gallipoli, per anni cinque: 2025/2026, 2026/2027 2027/2028 2028/2029 2029/2030, mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del d.lgs.36/2023 e con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. CIG. : B51C08CA26

PREMESSE

Con determinazione del Settore II n. 4727 del 27.12.2024, esecutiva, l'Amministrazione di Gallipoli ha stabilito di affidare in concessione il servizio di gestione del Centro Aperto Polivalente per Anziani per le attività di cui all'art. 106 del R.R. n. 4/2007 e ss.mm.ii. presso l'immobile di proprietà comunale sito in via Firenze angolo via Pavia, **COMPLETAMENTE ARREDATO ED ATTREZZATO PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO RICHIESTO.**

La presente procedura aperta è interamente svolta tramite la piattaforma telematica "tuttogare" accessibile all'indirizzo <https://cuccasarano.tuttogare.it> della centrale Unica di Committenza "Sviluppo Salento"

L'affidamento avviene mediante procedura aperta con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo.

Il procedimento verrà concluso entro e non oltre 9 mesi dalla pubblicazione del bando.

Il luogo di svolgimento del servizio è il territorio del Comune di Gallipoli (LE) - codice NUTS - ITF45.

RUP - Responsabile Unico del Progetto dell'intervento: dott. Eugenio Hofbauer- Dirigente Ufficio di Piano dell'Ambito Sociale di Zona

DEC – Direttore Esecuzione Contratto è la dirigente del Settore II del Comune di Gallipoli – dott.ssa M.Teresa De Lorenzis

1.1 LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

Il funzionamento della Piattaforma "tuttogare" accessibile dal sito: <https://cuccasarano.tuttogare.it> avviene nel rispetto della legislazione vigente e, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale), del decreto legislativo n. 36/2023, in particolare le Linee guida dell'AGID.

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nel predetto documento nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del codice civile ed è regolato, tra gli altri, dai seguenti principi:

- parità di trattamento tra gli operatori economici;
- trasparenza e tracciabilità delle operazioni;
- standardizzazione dei documenti;
- comportamento secondo buona fede, ai sensi dell'articolo 1375 del codice civile;
- comportamento secondo correttezza, ai sensi dell'articolo 1175 del codice civile;
- segretezza delle offerte e loro immodificabilità una volta scaduto il termine di presentazione della domanda di partecipazione;
- gratuità. Nessun corrispettivo è dovuto dall'operatore economico e/o dall'aggiudicatario per il mero utilizzo della Piattaforma.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nel documento guida all'utilizzo della stessa piattaforma

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso, ovvero, se del caso, può disporre di proseguire la gara in altra modalità, dandone tempestiva comunicazione sul proprio sito istituzionale dove sono accessibili i documenti di gara nonché attraverso ogni altro strumento ritenuto idoneo.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

La Piattaforma garantisce l'integrità dei dati, la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione. La Piattaforma è realizzata con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di operare variazioni sui documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e disponibile.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

1.2 DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento Guida della piattaforma che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di

firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:

- un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
- un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
- un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - a) il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - b) il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/14;
 - c) il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3 IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione online dell'operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla Piattaforma devono essere effettuate contattando il call center ovvero il servizio a ciò deputato della piattaforma oppure inviando un'email allo stesso studio amica che gestisce la piattaforma tuttogare .

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- 1) Bando di gara;
- 2) Disciplinare di gara;
- 3) Capitolato d'appalto;
- 4) Progetto – Relazione – Piano Economico Finanziario
- 5) Schema di domanda di partecipazione;
- 6) Documento di gara unico europeo (DGUE)
- 7) Planimetria dell'immobile
- 8) Modello dichiarazione ausiliaria x avvalimento;
- 9) Modello offerta economica
- 10) Patto integrità;

Agli atti di gara è pubblicata anche la relazione tecnica degli interventi di ristrutturazione eseguiti sull'immobile. Tale relazione contiene vari dati del Comune di Gallipoli e le planimetrie dell'immobile oggetto della concessione.

La documentazione di gara è disponibile sul sito della piattaforma tuttogare <https://cuccasarano.tuttogare.it>

2.2 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare almeno **7 giorni prima** della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte in via telematica attraverso la sezione della Piattaforma riservata alle richieste di chiarimenti, previa registrazione alla Piattaforma stessa. **Le richieste dovranno quindi pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 10 febbraio 2025.** Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno tre giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, sulla piattaforma. Tutte le richieste di chiarimento ricevute e le relative risposte saranno consultabili, in forma anonima, anche sul sito dell'Ente. Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

2.3 COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni avvengono tramite la piattaforma. È onere esclusivo dell'operatore economico prenderne visione.

Le comunicazioni relative all'aggiudicazione, all'esclusione, alla decisione di non aggiudicare l'appalto, alla data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario, all'attivazione del soccorso istruttorio, al subprocedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta anomala, alla richiesta di offerta migliorativa e al sorteggio, avvengono tramite la Piattaforma, ovvero utilizzando il domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del decreto legislativo n.82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS. Se l'operatore economico non è presente nei predetti indici elegge domicilio digitale speciale presso la stessa Piattaforma e le comunicazioni di cui sopra sono effettuate utilizzando tale domicilio digitale.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del d.lgs. 36/2023, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

Il presente disciplinare si riferisce alla gara per l'appalto relativo alla concessione del servizio di gestione del Centro Aperto Polivalente per Anziani - art. 106 R.R. n. 4/2007 e ss.mm.ii. - indetta dal Comune di Gallipoli– Settore II, utilizzando la piattaforma telematica tuttogare, da affidarsi mediante procedura aperta e con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli articoli 71 e 108, comma 1, del D.lgs. 36/2023.

Le attività specificate nel Capitolato speciale d'appalto si svolgeranno presso la struttura di proprietà comunale sita in Gallipoli (LE) alla Firenze angolo via Pavia, da concedere al gestore, previo pagamento di un canone annuale, per l'intera durata dell'appalto.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 58, co. 2, del D.lgs. n. 36/2023, si precisa che la presente procedura non viene suddivisa in lotti funzionali in quanto non ne sussistono i presupposti, dal momento che le varie prestazioni oggetto del contratto fanno parte di un'unica tipologia di servizio.

Descrizione servizi/beni	CPV	Importo della concessione x 10 anni (5 + 5)
Concessione del Servizio di gestione del Centro Aperto Polivalente per Anziani ai sensi dell'art.106 del R.R. n. 4/2007 e ss.mm.ii.	85311100-3	€ 2.365.900,00
Oneri per la sicurezza da interferenze		€ 0,00
Importo complessivo x 10 anni		€ 2.365.900,00
Importo canone annuo posto a base di gara da assoggetta a rialzo€.		3.000,00

Costi annuali della manodopera preventivati in €, 105.929,20 x 10 anni (5+5) €1.059.290,20

L'importo della concessione comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato in x 10 anni in € 1.059.290,20, calcolato sulla base del costo orario indicato dalla tabella Ministeriale del CCNL collettivo delle Cooperative sociali (Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per le lavoratrici e i

lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo), come specificato nel progetto del servizio.

I costi della manodopera sono a totale carico del concessionario e non sono soggetti al ribasso.

Il contratto collettivo applicato è il CCNL collettivo delle Cooperative sociali (Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo).

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00 poiché ai sensi e per gli effetti dell'art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., il servizio non presenta rischi da interferenze, dovendosi svolgere l'attività dell'appaltatore in luoghi diversi da quelli di pertinenza della stazione appaltante, per cui l'importo di detti oneri è pari a € 0,00. Di conseguenza, e in applicazione della determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 3 del 05.03.2008, la Stazione appaltante non è tenuta a redigere il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti.

Per il Concessionario il corrispettivo sarà costituito dalla gestione funzionale ed economica della struttura. Gli oneri finanziari per la gestione del servizio in concessione, saranno assicurati come segue:

- Onere a carico della famiglia, nella misura prevista dalla normativa vigente;
- Buoni servizio – di conciliazione per la parte sociale. Il buono di conciliazione sarà determinato in relazione alle condizioni economiche dei nuclei richiedenti così come rilevato da attestazione ISEE regolarmente rilasciate ed in corso di validità

Con i suddetti corrispettivi, il concessionario si intende compensato di qualsiasi suo avere o pretendere dal Comune per il servizio di che trattasi, senza alcun diritto a nuovi e maggiori compensi, tanto in forma economica che in forma specifica, per l'intera durata del contratto.

Il Comune non assume alcuna garanzia per le somme dovute dagli utenti al Concessionario.

Al Concessionario competono tutte le entrate derivanti dalla gestione della predetta struttura.

L'importo complessivo della concessione è puramente presunto e calcolato su una capacità ricettiva media di 30 (trenta utenti full-time). Nessun credito potrà vantare il Concessionario nei confronti del Comune di Gallipoli nel caso in cui il numero di utenti frequentanti risulti essere inferiore a 30, poiché trattandosi di concessione è demandata alla capacità imprenditoriale del soggetto contraente lo sviluppo dell'incremento del numero dei frequentanti il Centro Diurno per anziani e delle connesse attività collaterali. Parimenti, il concedente, non risponderà dell'insolvenza o mancato pagamento degli ospiti e utenti del Centro. Il rischio di impresa quindi rimane ad esclusivo e totale carico del Concessionario.

3.1 DURATA

La durata della concessione è di n.5 anni, con decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto o di consegna anticipata del servizio ai sensi dell'art. 17, comma 9, del D. Lgs. n. 36/2023, con successivo ed eventuale periodo di rinnovo per altri 5 anni.

3.2 MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

Opzione di rinnovo del contratto:

La stazione appaltante si riserva di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata non superiore a quella del contratto iniziale, ovvero pari ad ulteriori 5 anni, per un importo pari al contratto iniziale.

Il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'art. 120, comma 11, del D. Lgs. n. 36/2023. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

Il valore globale stimato dell'appalto (x 10 anni) è pari ad € **2.365.900,00** al netto di IVA.

Importo complessivo contratto x 5 anni	€ 1.182.950,00
Importo per l'opzione di rinnovo (x altri 5 anni)	€ 1.182.950,00
Valore globale stimato	€ 2.365.900,00

PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 10 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d).

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

5 REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6, del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente.

L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83-bis del decreto legislativo n. 159/2011.

6 REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale

dell'operatore economico (FVOE).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

6.1. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

Iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice.

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

6.2. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

Fatturato globale maturato nel triennio precedente (2022,2023,2024),, pari ad **€ 600.000,00**, IVA esclusa.

La motivazione dell'adozione di tale requisito, sta nel fatto che il fatturato aziendale rappresenta un indicatore importante della capacità del soggetto di eseguire tempestivamente ed in maniera corretta l'attività richiesta stante anche la rilevanza economica; esso rappresenta inoltre un parametro classico e affidabile con cui può essere verificata la capacità economico-finanziaria degli operatori economici.

La comprova del requisito è fornita mediante uno dei seguenti documenti:

per le società di capitali mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa oppure mediante le fatture emesse;

per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA o fatture emesse;

dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.

Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, il requisito di fatturato è rapportato al periodo di attività effettivamente svolto.

6.3. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

-Esecuzione negli ultimi tre anni (2022,2023,2024), di contratti per servizi eseguiti o in corso di esecuzione, analoghi a quelli previsti dal presente appalto (gestione di centri per anziani o servizi analoghi intesi come servizi sociali in favore di anziani – minori - disabili) di importo minimo complessivo **pari ad € 250.000,00**.

I servizi anzidetti devono essere stati prestati in favore di amministrazioni o enti pubblici o privati.

La comprova del requisito è fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:

- certificati rilasciati dal contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche o privati, completi di copia delle fatture ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

-Avere la disponibilità minima, o di impegnarsi ad averla al momento dell'avvio del servizio in caso di aggiudicazione, del seguente personale:

- n. 1 Educatore;

- n. 1 Animatore;
- n. 1 Assistente sociale;
- n. 1 Terapista;
- n. 1 Ausiliario;
- n. 1 Infermiere.

La comprova del possesso del requisito, in sede di verifica, sarà fornita mediante acquisizione di copia conforme all'originale dei contratti o convenzioni stipulati con il personale.

6.4. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Requisiti di idoneità professionale

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui di cui al punto 6.1 deve essere posseduto:

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Requisiti di capacità economico-finanziaria

Il requisito relativo al fatturato globale di cui al punto 6.2 deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso.

Requisiti di capacità tecnico-professionale

I requisiti di capacità tecnico-professionale devono essere soddisfatti dal raggruppamento temporaneo nel complesso.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

6.5. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI

Requisiti di idoneità professionale

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui di cui al punto 6.1 deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-professionale

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

7 AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al punto 6 e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo

è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

L'ausiliario deve:

- a) possedere i requisiti previsti dall'articolo 5 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) possedere i requisiti di cui all'articolo 6 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché il D.G.U.E, e le dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro dieci giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

8 SUBAPPALTO

L'integrale esecuzione del contratto non può essere affidata in subappalto.

Ai sensi dell'art. 188 del D.lgs. n. 36/2023, è ammesso il subappalto, fermo restando il divieto di cessione del Contratto di Concessione, fatto salvo il caso dell'art. 189, comma 1, lett. d), n. 2 del Codice dei contratti pubblici.

L'affidatario, tenuto conto della natura delle attività da svolgere, deve eseguire direttamente le prestazioni espressamente previste dall'art. 106 del R.R. n. 4/2007.

È data possibilità all'impresa aggiudicataria di affidare in subappalto le prestazioni connesse o strumentali a quelle principali, ovvero esclusivamente i servizi di pronto intervento sociale, manutenzione e pulizia del locale, di trasporto sociale. In tal caso l'impresa dovrà indicare in sede di offerta di gara la parte che intende subappaltare o concedere in cottimo. In mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è vietato.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 119, comma 3, del D. Lgs. n. 36/2023.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Non rientra in tale disciplina, e quindi è sempre ammesso, l'acquisto in catering dei pasti destinati al servizio mensa.

9 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore) di cui al punto 3 – (contratto collettivo applicato è il CCNL collettivo delle Cooperative sociali (Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo) -, oppure di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

10 GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari al 2% del valore complessivo dell'appalto (2% di € 1.182.950,00) e precisamente di importo pari ad € **23.659,00**. Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8, del Codice.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente, sotto forma di cauzione o di fideiussione.

La cauzione è costituita mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici, presso il conto corrente bancario IBAN: **IT 15 N 07601 16000 000013197736** – intestato a “ Servizio Tesoreria Comune di Gallipoli”.

La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

La fideiussione deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c), d) del Codice, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- d) avere validità per 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente:
 - 1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;
 - 2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
 - 3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
- f) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 106, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 90 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 106, comma 8, del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati:

- a) Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:
 - per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti i soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
 - per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa, se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.
- b) Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a);
- c) Riduzione del 10 % in caso di possesso di una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2015 inerente l'oggetto dell'appalto ed in corso di validità, rilasciata da Enti riconosciuti ACCREDIA o organismi internazionali equivalenti. Tale riduzione è cumulabile con quelle indicate alle lett. a) e b). In caso di partecipazione in forma associata la riduzione si ottiene:
 - per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o una delle imprese retiste che partecipano alla gara sia in possesso della certificazione;
 - per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice se il consorzio o una delle consorziate sia in possesso della certificazione;

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella

domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

11 SOPRALLUOGO OBBLIGATORIO IN SEDE

Il sopralluogo degli spazi ove verranno espletate le attività che costituiscono l'oggetto dell'appalto, oltre che una scrupolosa verifica del territorio comunale, della rete viaria e delle strade di accesso agli edifici pubblici interessati, **è obbligatorio**. Il sopralluogo si rende necessario al fine di effettuare rilievi tecnici e visite preliminari utili alla redazione degli schemi e delle planimetrie dei luoghi di installazione e delle mappe qualora occorrenti per la formulazione delle offerte. La mancata effettuazione del sopralluogo è causa di esclusione dalla procedura di gara.

Il sopralluogo è effettuato accedendo di persona nelle aree oggetto di sopralluogo.

La richiesta di sopralluogo deve essere presentata, tramite l'apposito link della piattaforma telematica "tuttogare", almeno sette giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, ovvero **entro le ore 12,00 del 10 febbraio 2025**.

Per coordinare gli adempimenti previsti e programmare in tempo utile il piano dei sopralluoghi, gli operatori economici dovranno comunicare al R.U.P., nella richiesta di sopralluogo, il giorno e l'ora in cui preferibilmente vorrebbero eseguire direttamente, o tramite persona delegata, il sopralluogo.

I sopralluoghi saranno svolti nel giorno ed all'ora che indicherà il R.U.P., tenendo conto, se possibile, delle esigenze manifestate dell'operatore economico.

Dell'avvenuto sopralluogo sarà rilasciata apposita certificazione a firma del R.U.P. o altro funzionario dell'Ente che dovrà essere allegata dall'operatore economico concorrente alla documentazione richiesta dalla lex specialis per partecipare alla gara (busta A). L'operatore dovrà utilizzare il modello allegato e pubblicato

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto diverso rappresentante dell'operatore economico purché in possesso di apposita delega, del proprio documento di identità e di copia di quello del delegante.

Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti. In tal caso la stazione appaltante non rilascia la relativa attestazione ad alcuno dei soggetti deleganti.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di retisti, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, aggregazione di retisti non ancora costituiti, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante di uno degli operatori economici che costituiranno il raggruppamento o l'aggregazione in rete o il consorzio.

In caso di consorzio di cui all'articolo 65 comma 2, lettera b), c), d) del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

12 PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 165,00 secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 610 del 19 dicembre 2023. Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta. Il pagamento è verificato mediante il FVOE. In caso di esito negativo della verifica, è attivata la procedura di soccorso istruttorio. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

La stazione appaltante accerta il pagamento del contributo mediante consultazione del FVOE ai fini

dell'ammissione alla gara.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la stazione appaltante richiede, mediante soccorso istruttorio, la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento. L'operatore economico che non adempia alla richiesta nel termine stabilito dalla stazione appaltante è escluso dalla procedura di gara per inammissibilità dell'offerta.

13 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma telematica tuttogare della Centrale Unica di Committenza "Sviluppo Salento" (<https://cuccasarano.tuttogare.it>). Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta e la documentazione deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre le ore 12 del 17 febbraio 2025, a pena di irricevibilità. La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al punto 1.1.

Per ulteriori specifiche sulla presentazione dell'offerta ed il caricamento dei file sulla piattaforma si rimanda alla consultazione dell'apposito manuale operativo contenente le istruzioni operative per l'utilizzo della piattaforma, presente sulla stessa piattaforma.

Regole per la presentazione dell'offerta

Fermo restando le indicazioni tecniche riportate all'articolo 1 e nel "*manuale operativo*" di seguito sono indicate le modalità di caricamento dell'offerta nella Piattaforma.

L'"**OFFERTA**" è composta da:

- A. Documentazione amministrativa;**
- B. Offerta tecnica;**
- C. Offerta economica.**

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorti, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Le dichiarazioni potranno essere redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione all'indirizzo internet <https://cuccasarano.tuttogare.it>, pubblicati unitamente al bando e disciplinare

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. Si precisa che in caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione. Inoltre gli importi dichiarati da concorrenti aventi sede negli Stati non aderenti all'Unione europea dovranno essere espressi in Euro.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica il soccorso istruttorio.

L'offerta vincola il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura, l'operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione.

La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

14 SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i

citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;

- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omessa indicazione, delle modalità con le quali l'operatore intende assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, il rispetto delle condizioni di partecipazione e di esecuzione di cui all'articolo 9 del presente bando.

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine di dieci giorni affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di dieci giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

15 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA – Busta A

L'operatore economico inserisce sulla Piattaforma la seguente documentazione:

- domanda di partecipazione integrata dal DGUE;
- eventuale procura
- eventuale dichiarazione integrativa;
- garanzia provvisoria e dichiarazione di impegno di un fideiussore;
- copia informatica della ricevuta di avvenuto pagamento del contributo all'ANAC
- documentazione in caso di avvalimento di cui al punto 15.3;
- documentazione per i soggetti associati di cui al punto 15.4
- Patto di integrità

15.1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello di cui all'allegato n. 1.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 3, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del Codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara:

- i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3, del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio;
- in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
- di applicare il CCNL indicato dalla stazione appaltante o altro CCNL equivalente, con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all'articolo 16 quater del decreto legge 76/20;
- di non aver affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni;
- di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante Codice di comportamento dei dipendenti pubblici del Comune di Gallipoli,
- adottato dalla stazione appaltante in applicazione del D.P.R. n.62/2013, consultabile dal sito istituzionale del Comune di Gallipoli, nella sezione "Amministrazione trasparente" e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
- la remuneratività dell'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto delle condizioni contrattuali e degli oneri, compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore
- nel luogo dove devono essere svolti i servizi, nonché di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta;
- di aver effettuato il sopralluogo nei luoghi ove saranno realizzati i servizi, risultante dall'attestazione rilasciata dalla stazione appaltante;
- di accettare gli obblighi derivanti dall'allegato patto di integrità e impegnarsi, in caso di aggiudicazione, alla sua stipula e osservanza;
- di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a rimborsare al Comune di Gallipoli, prima della stipula del contratto, le spese di pubblicità obbligatoria;
- di accettare che l'offerta tecnica costituisce obbligazione contrattuale specifica, senza ulteriori oneri per il Comune di Gallipoli, ed integra automaticamente la documentazione
- progettuale posta a base di gara compreso il Capitolato Speciale d'Appalto;
- di accettare che vincoli negoziali di natura economica sono insensibili al contenuto dell'offerta tecnica presentata dall'aggiudicatario e restano invariati anche dopo l'eventuale approvazione;
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53,
- comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;

per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 90 del Codice.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

15.2. DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, n. 14.

Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

15.3. DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) la dichiarazione di avvalimento;
- 2) il contratto di avvalimento.

Nel caso di avvalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta, il contratto di avvalimento è presentato nell'offerta tecnica.

15.4. DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti:

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti:

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
 - a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica:

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica:

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo:

- copia del contratto di rete,
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:

- copia del contratto di rete;
- dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

16 OFFERTA TECNICA - busta B

L'operatore economico inserisce la documentazione relativa all'offerta tecnica nella Piattaforma all'interno della sezione "Busta Tecnica", a pena di inammissibilità dell'offerta. L'offerta è firmata secondo le modalità previste al precedente punto 15.1 e deve contenere, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

- a) relazione tecnica dei servizi/forniture offerti;
- b) in caso di avvalimento premiale, contratto di avvalimento.

Relazione tecnico-qualitativa.

La Relazione contiene una proposta tecnico-organizzativa articolata in base ai criteri di valutazione indicati nella sotto riportata tabella, e dovrà consistere in max n.30 pagine su fogli formato A4, numerate in ordine progressivo, redatte in una unica facciata, ciascuna composta di non oltre 40 righe, formato carattere arial 10 (indicativo); i documenti allegati devono essere esclusivamente quelli connessi ai criteri di valutazione della tabella. La relazione tecnica deve essere, pena l'esclusione, priva di qualsivoglia indicazione (diretta o indiretta) di carattere economico.

L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel Capitolato Speciale d'appalto predisposto dalla stazione appaltante, pena l'esclusione dalla procedura di gara

L'offerta tecnica dovrà essere numerata in ogni pagina, salvata in formato PDF e firmata digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore. Nel caso di concorrenti associati, l'offerta dovrà essere sottoscritta con firma digitale con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda

Al fine di evitare problemi in fase di caricamento della documentazione nella piattaforma, si invitano i concorrenti a verificare che la stessa abbia dimensioni contenute, evitando al proposito, scansioni a colori. Si invita, altresì a non produrre documentazione non prescritta da norme di legge o dal presente disciplinare.

L'operatore economico allega, eventualmente, una dichiarazione firmata contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare. Il concorrente a tal fine allega anche una copia firmata della relazione tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali. Resta ferma, la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

Nel caso in cui il CCNL indicato dal concorrente sia differente rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante, il concorrente dichiara che il contratto da lui applicato garantisce ai dipendenti le stesse tutele.

N.B. Le proposte contenute nelle dichiarazioni d'offerta sono vincolanti per l'offerente e, in caso di aggiudicazione dell'appalto, verranno a far parte delle prestazioni contrattuali obbligatorie eventualmente supportate da specifiche penali. La loro mancata attuazione costituirà comunque grave inadempimento contrattuale per il cui verificarsi, nei casi più rilevanti, la Stazione Appaltante potrà procedere alla risoluzione in danno del contratto d'appalto, salvi i maggiori danni e/o spese.

N.B. Alla Stazione Appaltante è riconosciuta la facoltà di accettare, non accettare o accettare in parte le modifiche ed i miglioramenti tecnici proposti in sede di gara (così come dettagliati dalle relazioni tecniche d'offerta). Qualora le modifiche od i miglioramenti non siano accettati dalla Stazione Appaltante, l'aggiudicatario avrà l'obbligo di ricondurre l'offerta tecnica alla tipologia e/o alle prestazioni previste dal capitolato Prestazionale posto a base di gara sulla base degli indirizzi espressi dalla stazione appaltante

N.B. Tutti i miglioramenti e/o le integrazioni proposte in sede d'offerta devono intendersi comprese e remunerate nell'ambito del corrispettivo previsto dall'appalto senza che, per la loro attuazione, possa essere

richiesto alla Stazione Appaltante alcun prezzo o compenso aggiuntivo.

Il numero dei fogli e delle cartelle sopra specificati sono riportati solo a titolo indicativo al fine di facilitare il compito di valutazione delle offerte da parte della Commissione. Il lieve superamento di tali limiti non comporta per i concorrenti nessuna sanzione conseguente

Dall'offerta tecnica non deve risultare alcun elemento che possa rendere palese, direttamente o indirettamente, l'offerta economica.

L'offerta tecnica:

- a) non comporta e non può comportare alcun maggior onere, indennizzo, rimborso, adeguamento o altro, a carico della Stazione appaltante, pertanto sotto il profilo economico l'importo contrattuale determinato in base all'offerta economica resta insensibile alla già menzionata offerta tecnica;
- b) non può contenere elementi proposti sotto condizione di variazioni del prezzo;
- c) non può esprimere o rappresentare soluzioni alternative, opzioni diverse, proposte condizionate o altre condizioni equivoche, in relazione a uno o più d'uno degli elementi di valutazione.

L'offerta tecnica dell'aggiudicatario, eventualmente approvata, costituisce obbligazione contrattuale specifica, senza ulteriori oneri per la Stazione appaltante, ed integra automaticamente la documentazione progettuale posta a base di gara compreso il Capitolato Speciale d'Appalto.

I vincoli negoziali di natura economica sono insensibili pertanto al contenuto dell'offerta tecnica presentata dall'aggiudicatario e restano invariati anche dopo l'eventuale approvazione

La valutazione dell'offerta sarà effettuata con il metodo aggregativo -compensatore su un punteggio massimo di 100 punti di cui: 90 per l'offerta tecnica e 10 per l'offerta economica, come di seguito riportato:

Criteri per la valutazione dell'Offerta tecnica – punteggio massimo 90 punti così attribuiti:

Criteri qualitativi per offerta tecnica		Punti max
A) MODALITA' DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLE ATTIVITA'		40 così distinti:
a.1	Attività di socializzazione e animazione come feste, pranzi, corsi di ballo, incontri e/o gemellaggi con anziani dei centri sociali di altri comuni, ecc... nonché attività ludiche e ricreative come tombolate, tornei da giochi da tavola, ecc....	5
a.2	Attività espressive e psico-motorie come laboratori teatrali e di canto, ascolto di musica con guida all'ascolto, corsi di ginnastica dolce, ecc....	5
a.3	Attività culturali e occupazionali come seminari, pubblicazioni di memorie, incontri con le scolaresche, ecc....	3
a.4	Azioni di servizio civico indirizzate all'autonomia e finalizzate all'inserimento degli anziani in lavori di pubblica utilità	3
a.5	Attività di segretariato sociale	5
a.6	Prestazioni a carattere assistenziale, tra cui quella di disbrigo pratiche e supporto logistico domiciliare ed il Servizio di doccia sociale	4
a.7	Prestazioni a garanzia della salute degli utenti (Modalità di gestione delle prestazioni infermieristiche svolte in forma ambulatoriale presso il Centro e descrizione delle attività di promozione ed educazione alla salute)	4
a.8	Istituzione e gestione dell'Università della Terza Età	3
a.9	Modalità di gestione del servizio di mensa sociale	3
a.10	Modalità di gestione del servizio di trasporto sociale per agevolare la fruibilità del Centro	5
B)- CAPACITÀ ORGANIZZATIVE E STRUMENTI DI VALUTAZIONE E MONITORAGGIO		24 così distinti:
b.1	Modalità di inserimento e di gestione del servizio dall'accoglienza degli anziani, all'organizzazione della giornata, ai rapporti con i familiari, favorendone la conciliazione dei tempi vita-lavoro, alla differenziazione dell'offerta a seconda dei fabbisogni e del target di età	3

b.2	Modalità di inserimento degli anziani soli e di gestione dei conflitti, al fine di migliorarne la qualità della vita, prevenire condizioni di emarginazione, potenziare le abilità relative alla sfera dell'autonomia e favorire le relazioni interpersonali	3
b.3	Organizzazione degli spazi interni ed esterni con indicazioni in merito all'arredo esterno e ai materiali da utilizzare in aggiunta a quelli esistenti	4
b.4	Programma di attività relative alle pulizie quotidiane e periodiche, interne ed esterne.	3
b.5	Modalità di verifica dell'efficacia e della qualità del servizio	3
b.6	Modalità degli adempimenti amministrativi e organizzazione dei rapporti con l'Amministrazione Comunale	3
b.7	Struttura ed organizzazione del coinvolgimento di Associazioni culturali, sportive e di volontariato, nonché del Servizio civile Universale	5
C). PERSONALE DEDICATO AI SERVIZI PREVISTI DAL CAPITOLATO Organigramma e funzionigramma del personale (organico dedicato e livello di professionalità degli addetti, con indicazione del numero, monte ore, formazione ed aggiornamento del personale)		5
D) ESPERIENZA NELLA GESTIONE DI STRUTTURE UTILIZZATE PER CENTRO APERTO POLIVALENTE PER ANZIANI CON MINIMO 25 POSTI Servizi gestiti in proprio o affidati in concessione o appalto di servizi da parte di soggetti pubblici o privati. Saranno attribuiti: n.1 punto per ogni anno di servizio e per ogni struttura espletata o frazione superiore a 6 mesi per un massimo di 10 punti. Non saranno considerati, ai fini dell'assegnazione del punteggio, i servizi dichiarati, nei limiti se coincidenti con quelli richiesti per l'ammissione alla gara. documentati attraverso autocertificazione.		10
E) PROPOSTA DI OFFERTE MIGLIORATIVE Servizi aggiuntivi e/o integrativi rispetto a quelli previsti nel capitolato speciale, con indicazione dei servizi, dei destinatari, delle modalità organizzative, dei tempi di realizzazione dei costi, ecc...		8
F) CERTIFICAZIONI DI QUALITÀ Possesso della Certificazione di Qualità UNI EN ISO 9001:2015, in corso di validità Punti max 1 Possesso di ulteriori Certificazioni di qualità di cui all'allegato II.13 del D. Lgs. n. 36/2023 in corso di validità (se una certif. 1 punto –se più di una 2 punti) Punti max 2		3
TOTALE PUNTI offerta tecnica		90/100
G)	Prezzo (percentuale rialzo su importo canone annuo a base di gara)	10/100

Per servizi analoghi richiamati nei suddetti elementi o nei requisiti di partecipazione, si intendono servizi rientranti nella fattispecie dei Servizi Sociali e/o Servizi Socio-Educativi e/o Servizi Socio-Assistenziali in favore di anziani – minori e disabili, per altre Pubbliche Amministrazioni o privati.

17 OFFERTA ECONOMICA

L'operatore economico inserisce la documentazione economica, nella Piattaforma all'interno della Sezione "Busta Economica". L'offerta economica firmata con firma digitale, secondo le modalità sopra riportate, deve indicare, a pena di esclusione, i seguenti elementi:

- Aumento percentuale sull'importo posto a base d'asta** del canone annuo di locazione dell'immobile, fissato in **€. 3.000,00**, al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge, se dovuti. Verranno prese in considerazione fino a tre cifre decimali.
- la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 108, comma 9 del Codice.
Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto.
- la stima dei costi della manodopera, ai sensi dell'art. 108, comma 9 del Codice;

Ai sensi dell'articolo 41, comma 14, del d.lgs.36/2023 ha individuato i costi della manodopera indicati al punto 3 del presente disciplinare.

Sono inammissibili le offerte economiche che siano inferiori all'importo del canone posto a base d'asta.

SPECIFICAZIONI IN MERITO ALLA FORMULAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA E AL COSTO DELLA MANODOPERA

L'art. 41 c.14 - del D.Lgs. n. 36/2023 stabilisce che: *“nei contratti di lavori e servizi, per determinare l'importo posto a base di gara, la stazione appaltante o l'ente concedente individua nei documenti di gara i costi della manodopera secondo quanto previsto dal comma 13. I costi della manodopera e della sicurezza sono scorporati dall'importo assoggettato al ribasso. Resta ferma la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale”*. D'altro canto, l'art. 108, comma 9, del decreto, prevede che *“nell'offerta economica l'operatore indica, a pena di esclusione, i costi della manodopera e gli oneri aziendali per l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ...”*

Il Servizio di supporto giuridico del MIT (ministero Infrastrutture), con il parere del 17 aprile 2024 n. 2505 e del 24/04/2024, si è pronunciato riguardo la formulazione dei commi 13 e 14 dell'articolo 41 del Codice Appalti (D.lgs. 36/2023), in base ai quali i costi della manodopera e della sicurezza sono scorporati dall'importo assoggettato al ribasso, ma il concorrente può dimostrare che il ribasso complessivo dipende da un'organizzazione aziendale più efficiente.

Il nuovo Codice letteralmente esclude dall'assoggettabilità a ribasso non più solo i costi della sicurezza, ma anche i costi della manodopera.

Nello stesso parere Il MIT afferma che l'importo assoggettato a ribasso comprende i costi della manodopera, che devono essere quantificati dalla Stazione Appaltante, ed ha apportato anche un esempio numerico che si riporta:

se l'importo di gara è pari a 100, di cui 30 di costi della manodopera, il concorrente deve formulare un'offerta con un ribasso complessivo, indicando i costi della manodopera.

Se, ad esempio, il concorrente propone un ribasso del 10%, l'importo dell'offerta sarà pari a 90, di cui 20 di manodopera.

Prima dell'aggiudicazione, la Stazione Appaltante deve confrontare i costi parametrici indicati nel bando con quelli proposti dal concorrente.

Se i costi parametrici sono superiori rispetto a quelli indicati nell'offerta, il concorrente sarà chiamato a giustificare il ribasso dei costi manodopera. Nel caso in cui la Stazione appaltante accolga i giustificativi, procederà all'aggiudicazione.

L'ANAC ha chiarito, con la deliberazione n.528/2023, che, da un'interpretazione sistematica e costituzionalmente orientata di tutte le norme sui costi della manodopera presenti nel Codice Appalti, emerge che il ribasso si applica all'intero importo a base di gara, compresi i costi della manodopera.

Questa stazione appaltante ha regolarmente prodotto gli atti di gara pubblicati nel rispetto dell'art.41. commi 13 e 14 del d.lgs.36/2023 e dei chiarimenti forniti dal MIT e da ANAC, indicando i costi stimati della manodopera.

Pertanto, trattandosi di una concessione, l'offerta economica è riferita solo al rialzo percentuale sul canone di €. 3.000 posto a base di gara e, pertanto, la stazione appaltante provvederà solo a confrontare il costo della manodopera indicato nel bando con quello dichiarato dal concorrente nell'offerta economica e procedere, eventualmente, in caso di discordanza, a richiedere giustificazioni e valutare l'anomalia eventuale.

Pertanto, l'offerta economica dei concorrenti deve indicare l'eventuale minore costo della manodopera dichiarato.

Nella dichiarazione d'offerta di cui ai precedenti punti il concorrente deve indicare i costi interni per la sicurezza del lavoro e i costi della manodopera di cui all'art. 108, comma 9 del D.Lgs. n. 36/2023, a pena di esclusione dalla procedura di gara.

Qualora il concorrente indichi costi della manodopera inferiori a quelli stimati dalla stazione appaltante e riportati negli atti di gara pubblicati, ai sensi dell'art. 41 – comma 14 – del d.lgs.36/2023, fornisce le giustificazioni volte a dimostrare che tale minore costo della manodopera deriva da una più efficiente organizzazione aziendale. Tale giustificazione deve essere inserita nella busta C.

18 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	90
Offerta economica	10
TOTALE	100

18.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA – Busta B

La valutazione dell'Offerta Tecnica avviene distintamente per ciascuno degli elementi a valutazione di tipo qualitativo e discrezionale dei quali è composta in base alla documentazione che costituisce l'Offerta Tecnica contenuta nella Busta B - Busta dell'Offerta Tecnica. La valutazione è basata sui criteri di preferenza che premiano le proposte, le soluzioni, le offerte, in relazione ai singoli elementi e sub-elementi dell'Offerta tecnica che, a seconda delle singole fattispecie e del libero apprezzamento tecnico-discrezionale dei componenti della Commissione giudicatrice, in relazione all'intervento oggetto dell'affidamento, risultano:

- meglio coerenti e rispondenti alle aspettative della Stazione appaltante;
 - maggiormente significative sotto i diversi profili
 - maggiormente efficaci, efficienti e prestazionali in funzione dei risultati attesi;
 - maggiormente convincenti nell'illustrazione e nella dimostrazione delle caratteristiche oggetto della proposta tecnica;
- a) ai fini dell'attribuzione delle preferenze non sono considerati gli aspetti dell'Offerta tecnica che:
- siano la mera ripetizione della disciplina legislativa o regolamentare o una mera reiterazione di provvedimenti di ANAC o di altre autorità a contenuto vincolante, ivi compresi i decreti ministeriali di settore, e non abbiano alcun carattere di autonomia;
- b) a ciascun singolo elemento di valutazione è attribuito un coefficiente, compreso tra 0 (zero) e 1 (uno), da parte di ciascun commissario, secondo la seguente scala di valori (con possibilità attribuzione di coefficienti intermedi in caso di giudizi intermedi):

<i>Giudizio</i>	<i>Esempio di valori</i>	<i>Criterio di giudizio della proposta /del miglioramento</i>
Eccellente	1,0	è ragionevolmente esclusa la possibilità di soluzioni migliori
Ottimo	0,8	aspetti positivi elevati o buona rispondenza alle aspettative
Buono	0,6	aspetti positivi evidenti ma inferiori a soluzioni ottimali
Discreto	0,4	aspetti positivi apprezzabilmente di qualche pregio
Modesto	0,2	appena percepibile o appena sufficiente
Assente/irrelevante	0,0	nessuna proposta o miglioramento irrilevante

La presentazione di relazioni di offerta senza un contenuto sostanziale e/o di mera forma, equivarrà a mancata presentazione dell'offerta per l'elemento interessato. Qualora tale carenza risulti interessare l'intera offerta tecnica, comporterà l'esclusione del candidato

- c) per ciascun singolo elemento di valutazione è effettuata la media dei coefficienti attribuiti da ciascun commissario ed è individuato il relativo coefficiente definitivo, riportando ad 1 (uno) la media di valore più elevato e proporzionando a tale media di valore più elevato, le medie delle altre offerte, mediante interpolazione lineare, secondo la formula:

	$V(a)_i = P_i / P_{max}$
dove:	
$V(a)_i$	è il coefficiente della prestazione dell'elemento (i) dell'offerta (a) compreso tra 0 (zero) e 1 (uno);
P_i	è la media dei coefficienti attribuiti dai commissari dell'elemento (i) dell'offerta (a) in esame;
P_{max}	è la media di valore più elevato dei coefficienti attribuiti dai commissari all'elemento (i) tra tutte le offerte;

- d) a ciascun singolo elemento di valutazione è assegnato un punteggio (cosiddetto indice di valutazione) costituito dal prodotto del relativo coefficiente per il peso previsto per l'elemento di valutazione;
- e) Dopo l'assegnazione dei punti per ogni singolo elemento con il procedimento di cui ai precedenti punti c) e d), non sarà effettuata nessuna riparametrazione dei punti così assegnati agli elementi e ai sub elementi.

All'Offerta tecnica è attribuito il punteggio complessivo pari alla somma dei punteggi attribuiti ai singoli elementi di valutazione che la compongono, con il procedimento di cui ai precedenti punti c) e d).

Determinazione del valore della «Offerta Tecnica» -Soglia sbarramento

se l'Offerta tecnica, non ottiene un punteggio pari o superiore **a 35 (sull'intero punteggio massimo della stessa offerta tecnica)**; l'offerta è esclusa e non si procede all'apertura della Busta C - Busta dell'Offerta economica.

Se vi è un solo offerente ammesso, la Commissione precederà ugualmente alla valutazione dell'offerta tecnica al fine di verificare la compatibilità con gli atti progettuali e di gara e la congruità e convenienza per l'Ente di procedere all'aggiudicazione

18.2 Criteri di valutazione della «Offerta Economica» - Busta C

L'offerta economica consiste nell'indicazione della percentuale di RIALZO offerto, in cifre e in lettere, sull'importo a base di gara del canone annuo **di €. 3.000,00**. In caso di difformità tra l'offerta indicata in lettere e l'offerta indicata in cifre, prevale sempre l'offerta indicata in lettere, anche se quella in cifre risulti più conveniente per l'Amministrazione.

La valutazione avviene attribuendo un coefficiente all'aumento percentuale offerto, come segue:

- è attribuito il coefficiente zero all'offerta minima possibile (valore a base di gara);
- è attribuito il coefficiente uno all'offerta massima (più vantaggiosa per la Stazione appaltante);
- i coefficienti sono attribuiti applicando la seguente formula:

	$C_i = A_i / A_{max}$
dove:	
C_i	è il coefficiente dell'aumento offerto dal singolo concorrente, variabile da zero a uno;
A_i	è l'aumento offerto dal singolo concorrente;
A_{max}	è il massimo aumento offerto tra quelli di tutti i concorrenti;

Soltanto ai fini del calcolo della soglia di anomalia, saranno considerati i punti effettivamente assegnati dai commissari, tenendo conto della media pura delle preferenze dei singoli commissari per ogni singolo elemento e per ogni concorrente, prima della riparametrazione, e cioè, prima di ricondurre ad 1 la media di valore più elevato e proporzionando a tale media di valore più elevato, le medie delle altre offerte, mediante interpolazione lineare, (TAR Lazio, sentenza 22.7 2019, n. 9781 - T.A.R. Lazio, Roma, sezione Terza quater, sentenza n. 9155 dell'11.8.2020 - Consiglio di Stato, sez. III, 01.8.2016, n. 3455 – Consiglio di Stato sez. V, 30.1.2017, n. 373 - Tar Campania, Napoli, Sez. VIII, 31.10.2017, n. 5100)

19 COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93 comma 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sulla piattaforma telematica "tuttogare".

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e può riunirsi in presenza o anche con modalità telematiche che, comunque, salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni.

Il RUP si avvale dell'ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica dell'anomalia delle offerte.

20. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA:

La prima seduta pubblica avrà luogo in presenza il giorno 18 febbraio 2025 alle ore 11,00 in una sala aperta al pubblico del Comune di Gallipoli - Via Pavia – Gallipoli (LE)

La piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

21. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Nella prima seduta il seggio di gara o il RUP accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta tecnica e l'offerta economica restano, chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;

- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14, se necessario;
- d) disporre le eventuali esclusioni dalla procedura di gara, provvedendo alle relative comunicazioni entro un termine non superiore a cinque giorni

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

22. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

Nella prima seduta pubblica il RUP o il seggio di gara procede all'apertura delle offerte tecniche dei concorrenti ammessi alla presente fase di gara ai soli fini di verificarne il contenuto in seduta pubblica

La commissione giudicatrice procede all'esame e valutazione delle offerte presentate dai predetti concorrenti e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente disciplinare.

Gli esiti della valutazione sono verbalizzati.

La commissione giudicatrice procede all'apertura delle offerte economiche e, quindi, alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte nel disciplinare e successivamente alla formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica,

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, la commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio. Ai concorrenti interessati.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, redige la graduatoria.

L'offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara;
- mancato superamento della soglia di sbarramento per l'offerta tecnica.

23. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Ai sensi dell'art.110 – comma 1 – del d.lgs.36/2023, si individuano i seguenti elementi specifici ai fini della valutazione delle offerte per l'anomalia eventuale:

Sono considerate anormalmente basse le offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara.

Il calcolo di cui sopra è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri ad elementi, ivi inclusi i costi della manodopera, appaia anormalmente bassa.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP avvalendosi della Commissione di gara, ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale. A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può

chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

Come già specificato al punto 17, soltanto ai fini del calcolo della soglia di anomalia, saranno considerati i punti effettivamente assegnati dai commissari, tenendo conto della media pura delle preferenze dei singoli commissari per ogni singolo elemento e per ogni concorrente, prima della riparametrazione, e cioè, prima di ricondurre ad 1 la media di valore più elevato e proporzionando a tale media di valore più elevato, le medie delle altre offerte, mediante interpolazione lineare, (TAR Lazio, sentenza 22.7.2019, n. 9781 - T.A.R. Lazio, Roma, sezione Terza quater, sentenza n. 9155 dell'11.8.2020 - Consiglio di Stato, sez. III, 01.8.2016, n. 3455 – Consiglio di Stato sez. V, 30.1.2017, n. 373 -. Tar Campania, Napoli, Sez. VIII, 31.10.2017, n. 5100)

24. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Il contratto è stipulato entro 60 giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'articolo 18 comma 2 del Codice.

A seguito di richiesta motivata proveniente dall'aggiudicatario la data di stipula del contratto può essere differita purché ritenuta compatibile con la sollecita esecuzione del contratto stesso.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo del costo annuo operativo di esercizio contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione. La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119 comma 3 lett. d) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

il contratto verrà stipulato mediante scrittura privata, alle condizioni riportate nel Capitolato Speciale, nel disciplinare di gara, negli atti di gara, ai sensi dell'art.18 – comma 1- del d.lgs.36/2023 e. ai sensi dell'art.18 – comma 4 lett.d) – e 55 –comma 1- del d.lgs.36/2023, essendo l'importo complessivo sotto soglia comunitaria, non si applica il termine dilatorio per la stipula del contratto,;

25. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

26. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel Codice di comportamento specifico dei dipendenti, approvato dal Comune di Gallipoli e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Gallipoli nella sezione "Amministrazione trasparente".

27. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è consentito nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 53 del decreto legislativo n. 50/2016 e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

28. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo di Lecce. E' esclusa la competenza arbitrale.

29. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss. mm. e ii., del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione. In particolare, si forniscono le seguenti informazioni relative al trattamento dei dati personali: Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Gallipoli nella persona del RUP dott. Eugenio Hofbauer

Finalità e base giuridica del trattamento: il trattamento dei dati personali è diretto all'espletamento da parte del Comune di funzioni istituzionali inerenti alla gestione della procedura selettiva in oggetto e saranno trattati per l'eventuale rilascio di provvedimenti annessi e/o conseguenti e, pertanto, ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett. e) del Regolamento europeo, non necessita del suo consenso. Le operazioni eseguite sui dati sono controllo e registrazione.

Destinatari dei dati personali: i dati personali potranno essere comunicati ad uffici interni e ad Enti Pubblici autorizzati al trattamento per le stesse finalità sopra dichiarate;

Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE: i suoi dati personali non saranno trasferiti né in Stati membri dell'Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti all'U.E.;

Periodo di conservazione: i dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate;

Diritti dell'interessato: l'interessato ha diritto di chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;

Reclamo: l'interessato ha diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali, con sede in piazza di Montecitorio, 121 – 00186 Roma - t. (+39)06 696771 - fax (+39)06 69677 3785 - PEC protocollo@pec.gpdp.it - Ufficio Relazioni con il Pubblico urp@gpdp.it.

Allegati:

1. Bando di gara;
2. Schema di domanda di partecipazione;
3. D.G.U.E.
4. Modello offerta economica
5. Dichiarazione ausiliaria
6. Schema di convenzione-scrittura privata
7. Progetto del servizio
8. Modello domanda e dichiarazioni
9. Modello dichiarazioni integrative
10. Modello dichiarazione di avvenuto sopralluogo

Gallipoli li, 7 gennaio 2025.

Il Responsabile Unico del Progetto

f.to dott. Eugenio Hofbauer

Il Dirigente del II Settore

F.to: D.ssa M:Teresa De Lorenzis